

Art. 28 - Zona per attrezzature di campeggio.

La zona è destinata ad aree per attrezzature turistiche mobili (camping).

L'area minima per le attrezzature di un camping è di mq. 20.000.

Gli edifici ed altre installazioni per la gestione del camping ed i servizi igienici, ricreativi e di ristoro, debbono essere realizzati con un indice di edificabilità di zona non superiore a 0,10 mc/mq. riferito alla intera area del camping; altezza non superiore a m. 7,00 e distanze dai confini e dalle strade non inferiori a m. 5,00.

Detti edifici ed installazioni devono essere compresi in una porzione non superiore ad 1/3 dell'area del campeggio.

Delle parti restanti, 1/3 dovrà rimanere allo stato naturale salvo operazioni di piantumazione e di rimboschimento; 1/3 può essere attrezzato con esclusione di qualsiasi manufatto coperto.

Devono essere rispettate le norme tecniche ed igieniche nonché le esigenze del paesaggio e del patrimonio forestale.

Nell'area destinata a camping è consentita l'apertura di sentieri, mentre la transibilità automobilistica è vietata.

All'ingresso del camping devono essere predisposte aree di parcheggio per la sosta dei veicoli dei campeggiatori.

Non è consentito l'accesso all'isola alle roulotte ed alle case mobili.

Il numero massimo dei campeggiatori presenti non può oltrepassare le 120 unità per ettaro dell'area totale del campeggio.

Nella zona classificata dal P.R.G. "attrezzature turistico-balneari" sono consentite solamente costruzioni di impianti necessari allo svolgimento delle attività turistiche del tempo libero, con particolare riferimento a:

- cabine e spogliatoi;
- servizi igienici (docce, ecc.);
- bar, ristoranti, locali ricreativi.

Gli edifici e gli impianti di cui al comma precedente devono essere realizzati con un indice di edificabilità di zona non superiore a 0,20 mc/mq. riferito all'area compresa nella zona per attrezzature turistico-balneari.

Art. 29 - Zona per attrezzature turistico-balneari.

